|  |  |
| --- | --- |
|  | COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  **Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO** Tel. **02.21722.899**  Sito Internet: **lombardia.lnd.it** crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it  Canale Telegram @lndlombardia  Facebook: Figc Lnd Lombardia  *Segreteria e Programmazione Gare:*  Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it  *Tesseramento:*  Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it  [tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)  *Sportello Unico:*  Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacrl@lnd.it  *Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*  Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacrl@lnd.it  *Servizio Pronto A.I.A.:*  Tel. 02.21722410  *Giudice Sportivo Territoriale:*  [giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)  *Corte d’Appello Territoriale:*  [cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it) |
| Stagione Sportiva 2023/2024  Comunicato Ufficiale N° 14 del 13/09/2023 | | |

[1. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 1](#_Toc145496872)

[1.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia 2](#_Toc145496873)

[11. Legenda 3](#_Toc145496874)

[Legenda Simboli Giustizia Sportiva 3](#_Toc145496875)

# 1. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### 1.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia

Riunione del 11.9.2023

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Paolo Modugno (Vice Presidente), Avv. Aldo Bissi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

**Reclamo della società A.S.D. CALCIO PAVONESE – Coppa Italia Eccellenza**

**GARA del 3.9.2023 - A.S.D. CALCIO PAVONESE – A.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.**

**C.U. n. 13 del CRL datato 7.9.2023**

La società **A.S.D. CALCIO PAVONESE** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui veniva comminata la sanzione delle perdita della gara in intestazione con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 10 CGS, nonché l’ammenda di euro 150,00 per aver utilizzato calciatore Sig. Andrea Crescini, che non risultava regolarmente tesserato al momento della disputa della gara.

Viene inoltre impugnata la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla Società l’ulteriore ammenda di Euro 150,00 nonché l’inibizione sino al 4.10.2023 al Presidente della Società A.S.D. Pavonese Sig. Farina Marco, per avere consentito l’accesso sul terreno di gioco del Dirigente Sig. Ghidoni Tiziano, per il quale pure sarebbero risultati mancanti i requisiti di tesseramento.

Nel proprio reclamo, la società A.S.D. CALCIO PAVONESE deduce che la “pratica di tesseramento” era stata inoltrata fin dal 10 agosto 2023 e che solo in data 30 agosto l’Ufficio preposto avrebbe segnalato la mancanza di una firma su un documento, con conseguente necessità di integrazione, cui si sarebbe provveduto immediatamente, con successiva “approvazione” avvenuta in data 5 settembre 2023.

Di conseguenza, avendo proceduto alla regolarizzazione degli incombenti in data anteriore alla gara in questione, disputatasi il 3.9.2023, ritiene la reclamante che la violazione sia insussistente.

Per ciò che concerne l’ingresso sul terreno di gioco del Dirigente Sig. Tiziano Ghidoni, per il quale il Giudice Sportivo ha comminato l’ulteriore ammenda di Euro 150,00 oltre all’inibizione del Presidente sino al 4.10.2023, la Società evidenzia come la variazione dell’organigramma societario -con l’inserimento dello stesso Sig. Ghidoni- fosse stata inviata presso gli Uffici competenti sin dal 21 agosto 2023, cosicché anche in questo caso la violazione si paleserebbe insussistente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini, e con il rispetto degli adempimenti previsti dal CGS, osserva.

La doglianza relativa alla irregolare posizione del giocatore Andrea Crescini in occasione della disputa della gara del 3.9.2023 non può essere condivisa.

La stessa reclamante attesta che la procedura di tesseramento del calciatore si è conclusa con la “approvazione” in data 5.9.2023, ossia in epoca successiva alla disputa della gara. Né, ovviamente, alcuna valenza può essere attribuita all’inoltro, avvenuto in data 10.8.2023, di una documentazione incompleta che, in quanto tale, non può produrre alcun effetto ai fini del perfezionamento della pratica di tesseramento del calciatore.

Per queste ragioni, se da una parte non può attribuirsi alcun positivo effetto all’inoltro di una pratica incompleta (10.8.2023), nemmeno può discettarsi di un principio c.d. “di affidamento” alla data del 3.9.2023, considerato che -premesso che sarebbe peraltro da discutere circa l’operatività di un siffatto principio- è la stessa reclamante ad attestare di essere stata informata in data 30.8.2023, e quindi prima della gara in esame, dell’invalidità della pratica sino ad allora inoltrata. Tanto è vero che è la medesima Società ad attestare l’avvenuto perfezionamento della pratica in data 5.9.2023.

Per queste ragioni, è da condividere la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto irregolare la posizione del Sig. Andrea Crescini in occasione della disputa della gara del 3.9.2023 disputata dalla Società A.S.D. Pavonese.

Ciò premesso, va rilevato come il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che “*La sanzione della perdita della gara in caso di partecipazione di un atleta in posizione irregolare deve essere considerata usuale, nonché espressamente prevista dall’ordinamento sportivo, senza la possibilità di graduazione della pena prevista espressamente” (*decisione 13.1.2017 n. 6).

Sotto questo primo profilo, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

A difformi conclusioni deve invece pervenirsi per ciò che concerne la partecipazione all’incontro, in qualità Dirigente, del Sig. Tiziano Ghidoni.

Risulta infatti documentalmente provato quanto eccepito dalla reclamante circa l’invio, in data ampiamente antecedente la disputa della gara, della variazione del proprio organigramma, in cui il Sig. Ghidoni figura appunto quale Dirigente della Società stessa.

Sotto questo secondo profilo, dunque, il reclamo è fondato e le relative sanzioni debbono essere annullate.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo proposto da A.S.D. PAVONESE per ciò che concerne la posizione irregolare del calciatore Sig. Andrea Crescini, confermando la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00.

**ACCOGLIE**

invece il reclamo per quanto concerne il ritenuto mancato tesseramento del Dirigente Sig. Tiziano Ghidoni e conseguentemente annulla la sanzione dell’inibizione sino al 4.10.2023 inflitta al Presidente Sig. Marco Farina e l’ammenda di Euro 150,00 a carico della Società A.S.D. Calcio Pavonese.

Dispone la restituzione della tassa se versata.

# 11. Legenda

## Legenda Simboli Giustizia Sportiva

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RECUPERO D'UFFICIO

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO

P POSTICIPO

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA

Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

Davide Fenaroli Sergio Pedrazzini

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 13 SETTEMBRE 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_